

No alle spose-bambine Reato di sfregio dell'aspetto

VIolenza DOMESTICA

Primo sì alla legge che contrasta i delitti in ambito familiare

Pena aggravata per stalking
Braccialetto elettronico contro l'avvicinamento

Giovanni Negri

Non solo revenge porn. E neppure castrazione chimica. Ieri sera la Camera ha approvato a larga maggioranza (il Pd si è astenuto, sostenendo che si tratta di un'occasione persa) il disegno di legge per il contrasto alla violenza domestica. Il testo passa ora all'esame del Senato. Tra gli emendamenti approvati, quello presentato da

Mara Carfagna (Forza Italia) per sanzionare i matrimoni o le unioni per coercizione, reato punibile anche se commesso all'estero ma comunque danno di cittadino italiano o straniero legalmente residente in Italia.

In mattinata si era consumata un'ulteriore frattura all'interno della maggioranza con il Movimento 5 Stelle che aveva votato insieme alle opposizioni, affossando l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia, appoggiato dalla Lega, che avrebbe impegnato il Governo a legare la sospensione condizionale della pena per reati sessuali alla castrazione chimica.

Il provvedimento agisce sia sul fronte del diritto penale sostanziale sia su quello della procedura, riconducendo la violenza domestica o di genere ad alcune precise fattispecie: maltrattamenti contro familiari e conviventi; violenza sessuale, aggravata e di gruppo; atti sessuali con mi-

norenne; corruzione di minorenne; stalking; alcune ipotesi di lesioni personali aggravate.

Quanto al primo profilo, la linea seguita è quella dell'inasprimento delle sanzioni. Per esempio, la pena per il delitto di maltrattamenti passa da una forbice compresa tra 2 e 6 anni a una tra 3 a 7 anni, fattispecie aggravata quando la condotta è in presenza o in danno di minore, di donna incinta o di persona con disabilità, oppure se il fatto è commesso con armi (in questi casi la pena è aumentata fino alla metà). Ma per i maltrattamenti potranno essere applicate anche le misure di prevenzione, modificando il Codice antimafia che già prevede intervento analogo per lo stalking. Quest'ultimo reato passa poi da una reclusione da 6 mesi a 5 anni a una compresa tra 1 anno e 6 anni e 6 mesi.

Inserito ancora, nel Codice penale, il delitto di deformazione dell'aspetto

della persona mediante lesioni permanenti al viso con pena compresa tra un minimo di 8 e un massimo di 14 anni di reclusione. Rimodulate poi le aggravanti per la violenza sessuale stabilendo che il reato commesso dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore è sempre aggravato (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenne).

Codice rosso, e cioè massima evidenza e corsia preferenziale sul versante della procedura, perché il disegno di legge prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce subito al Pm, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà poi quella scritta. Braccialetto elettronico poi per assicurare il rispetto del divieto di avvicinamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manager digitali, un tetto alle società di consulenza

INDUSTRIA 4.0

I dettagli del provvedimento sui superconsulenti per Pmi ancora in attesa della firma

Nel nuovo elenco di esperti al massimo 10 nomi dalla medesima realtà

Marzio Bartoloni

Anche i *competence center* e i centri di trasferimento tecnologico potranno fornire i manager dell'innovazione che le Pmi possono introdurre in azienda per favorire la digitalizzazione 4.0 sfruttando i voucher previsti dall'ultima manovra (con un sostegno a fondo perduto dai 20 mila agli 80 mila euro). Mentre le società che vogliono fornire gli *innovation manager* - preventivamente «accreditate» come consulenti in innovazione (così come le persone fisiche che dovranno avere anche titoli di studio o esperienza sul campo) - potranno fornire non più di 10 nomi per l'apposito elenco da cui le imprese potranno attingere per assoldare questi superconsulenti 4.0 da inserire «temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a sei mesi». Queste alcune delle norme contenute nella bozza del decreto del ministero dello Sviluppo economico che fissa requisiti e paletti per accedere ai voucher per gli *innovation manager* previsti dalla legge di Bilancio. Il decreto è pronto e dopo il lavoro dei tecnici è stato consegnato al gabinetto del ministro Luigi Di Maio che, a meno di ulteriori scogli, potrebbe firmarlo già nei prossimi giorni.

Il decreto innanzitutto fissa i requisiti per i Pmi beneficiarie: dalla definizione di micro, piccola e media alle cause di esclusione (stato di fallimento, liquidazione). Nel testo

vengono indicati con particolare dettaglio anche i paletti per le reti d'impresa che nel contratto di rete dovranno prevedere chiaramente il piano comune di digitalizzazione con il ricorso alle «tecnologie abilitanti» previste dal Piano nazionale impresa 4.0 o allo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali». Il contratto di rete deve prevedere anche un minimo di imprese che dovrà essere «non inferiore a tre».

Il decreto definisce anche i requisiti per potersi iscrivere all'elenco delle società e dei manager qualificati abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali (un successivo provvedimento del

direttore generale della politica industriale del Mise entro 30 giorni definirà modalità e termini per la domanda di iscrizione all'elenco).

Le società di consulenza che forniranno i manager dell'innovazione - con sede in Italia e iscritte al registro delle imprese - dovranno essere innanzitutto costituite nella forma di società di capitali; non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, di concordato preventivo e non aver subito condanne. Ma soprattutto dovranno essere «accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali», oppure presso Regioni che erogano contributi con le stesse finalità. Come detto le società di consulenza nel momento dell'iscrizione all'elenco potranno indicare «fino a un massimo di dieci nominativi» e potranno fare domanda anche *competence center* e centri di trasferimento.

Anche le persone fisiche potranno iscriversi all'elenco a patto che siano anche loro accreditati in albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, associazioni di rappresentanza dei manager e organizzazioni partecipate pariteticamente da quest'ultime e da associazioni datoriali oltre che in analoghi elenchi delle Regioni. Dovranno anche avere un titolo di dottore di ricerca o di master universitario di secondo livello in gestione, management o ingegneria dell'innovazione. Potrà iscriversi nell'elenco anche chi ha già acquisito l'esperienza sul campo nei settori 4.0 (dai 2 ai 5 anni se si è avuta la qualifica di dirigente).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANTICIPAZIONE



IL SOLE 24 ORE 3 APRILE 2019 PAGINA 22

Sul Sole 24 Ore di ieri, la preoccupazione delle Pmi per i tempi lunghi del decreto che dovrà regolare le nuove agevolazioni per gli *innovation manager*. Dopo la legge di Bilancio 2019, infatti, il Mise non ha ancora approvato il provvedimento che avrebbe dovuto disciplinare i dettagli dell'incentivo, dando il via al nuovo albo dei superconsulenti digitali. La scadenza era fissata al primo aprile, a novanta giorni dall'entrata in vigore della legge 145/2018, ma il testo risulta ancora fermo, in attesa della firma del ministro dello Sviluppo economico e della successiva pubblicazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conferimento con debito indeducibile

CASSAZIONE

Giurisprudenza confermata ma restano molti dubbi sull'abusività della condotta

Angelo Busani

In caso di conferimento di un immobile in società, l'imponibile da assoggettare a imposta di registro non è diminuito con il valore di un debito che sia accollato alla società conferitaria in sede di conferimento (nemmeno se garantito da un'ipoteca gravante sull'immobile conferito); è quanto decide la Cassazione nell'ordinanza 9209 del 3 aprile 2019.

Si tratta dell'ennesima decisione,

di identico contenuto, che la Cassazione adotta nella materia del conferimento di immobili in società con accollo di un debito gravante sul soggetto conferente in capo alla società conferitaria (in senso conforme, seppur con varietà di motivazioni, Cassazione 536/2001, 16768/2002, 9541/2013, 9580/2013, 3444/2014, 17300/2014, 23239/2015, 1406/2017, 475/2018, 2007/2018, 4407/2018, 3533/2018, 4589/2018, 14923/2018).

È a chiunque evidente che queste decisioni sono state tutte adottate avendo, come presupposto, volta a volta esplicito o implicito, la convinzione dell'abusività del comportamento del contribuente, finalizzato a ridurre artificialmente l'imponibile da sottoporre a tassazione, mediante il sistema dell'accollo del debito in se-

de di conferimento di un asset immobiliare: lo dimostra il fatto che anche nella decisione 9209/2019 la Cassazione fonda il suo ragionamento sul rilievo che le passività deducibili sarebbero solo quelle «assunte dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale».

Si tratta di un ragionamento manifestamente contraddittorio: se le passività deducibili fossero solo quelle «assunte dalla società», si tratterebbe di passività che non potrebbero essere oggetto di conferimento, perché già gravanti della società; invece, le passività che puntano a ridurre il valore del conferimento non possono dunque essere che quelle gravanti sul soggetto conferente il quale, con il conferimento, le addossa ap-

punto alla società conferitaria.

La Cassazione, in sostanza, non vuole riconoscere che la legge (l'articolo 50 del Dpr 131/1986, il Testo unico dell'imposta di registro) esplicitamente consente che, nel caso del conferimento di immobili, «la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società»; e che l'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente ora dice che non vi può essere elusione se l'operazione non reca «vantaggi indebiti». Comportamento indebito significa che sarebbe vietato se il legislatore lo prendesse in considerazione. In questo caso il legislatore l'ha preso in considerazione, ma per sanarne una serena e non contestabile praticabilità.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIMONETTI/STUDIO

Università: mettiti alla prova prima del test d'ingresso.

Con la guida del Sole 24 ORE ti prepari ai test e accedi senza difficoltà al corso che hai scelto.

Prima della tesi, prima degli esami, prima delle lezioni. La prima sfida della vita universitaria è il test d'ingresso ai corsi a numero chiuso. Per prepararsi al meglio alle prove delle diverse facoltà, in edicola con Il Sole 24 ORE c'è la Guida ai Test Universitari con tutte le informazioni utili e le simulazioni dei quesiti.



*oltre il prezzo del quotidiano

La Guida ai Test Universitari è in edicola, martedì 9 aprile con Il Sole 24 ORE a 0,50 €*

Il Sole 24 ORE